

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. **14**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITALI, TARDITI, GAZZILLI, GIULIANO, DIVELLA, LEONE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli istituti penitenziari

*Presentata il 19 luglio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In uno Stato democratico e di diritto quale il nostro a pieno titolo si definisce, acquisisce fondamentale importanza la funzione espletata dagli istituti penitenziari che, da una parte devono rappresentare il luogo di espiazione della sanzione penale e dall'altra devono porsi in un disegno di rieducazione del condannato che possa, ad espiazione ultimata, renderlo pronto per il reinserimento nella società.

Ora, è nota la differenziazione di regime carcerario che, eccezionalmente, il legislatore ha previsto per chi risponde di particolari reati che provocano un elevato allarme sociale. Questo fatto, però, deve

coordinarsi con le più elementari regole del vivere civile e del rispetto umano non soltanto dei destinatari della norma, ma soprattutto dei loro familiari e di quanti sono chiamati a svolgere la loro funzione in istituti dove si applicano queste differenziazioni (agenti di polizia penitenziaria, personale civile impiegato, eccetera). Inoltre vi deve essere la certezza che tutti, in regime di detenzione ordinaria e non, siano trattati nel medesimo modo.

È noto, invece, quello che in alcune carceri si verifica e che è stato oggetto di indagini della magistratura. Per ultimo nel carcere di Brindisi è stata scoperta una serie di irregolarità ed abusi che ha portato

in custodia cautelare diversi rappresentanti della polizia penitenziaria di quell'istituto. Il caso non è isolato e pone il problema della parità di trattamento di tutti i detenuti oltre che dell'esatto adempimento delle prerogative del personale penitenziario.

Si propone, pertanto, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta per la durata di un anno perché verifichi le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari in rapporto sia ai detenuti che a quanti vi prestino servizio a vario titolo; l'esatta applicazione di tutta la normativa vigente soprattutto in rapporto ai diritti dei reclusi; l'esistenza o meno di trattamenti di favore e, comunque, non previsti dalle norme vigenti.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

1. È istituita presso la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli istituti penitenziari.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da trentuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo presso la Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione affinché proceda alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

## ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto in tutti gli istituti penitenziari della normativa vigente soprattutto in rapporto ai diritti dei reclusi;

b) la presenza di condizioni di vita, sia per i reclusi che per gli operatori, rientranti nei canoni della salvaguardia della dignità umana;

c) l'assenza di qualsivoglia trattamento privilegiato o di favore in violazione della legge;

d) l'adempimento esatto del dovere di informazione a favore dei reclusi circa le iniziative e le norme delle quali possono chiedere di beneficiare;

e) il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;

f) l'assenza di violenze o prevaricazioni tra detenuti;

g) l'eventuale esistenza di forme di intimidazione, di violenza o di molestia sessuale da chiunque e contro chiunque esercitate.

#### ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

#### ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

3. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.

#### ART. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento. E i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati.

2. La relazione finale dovrà contenere proposte articolate attuative delle soluzioni riscontrate a seguito degli accertamenti svolti.

## ART. 7.

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.